

asegni spettanti al titolare del posto di professore di ruolo in oggetto, percentuale attualmente corrispondente a L. 600.000 (seicentomila lire) annue, e ciò al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto stesso.

Il Consorzio medesimo si impegna ed obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti in favore dei professori universitari di ruolo, e ciò dalla data in cui tali eventuali miglioramenti andranno a decorrere.

Art. 6.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopra citati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di psicologia, compresi i relativi oneri fiscali, nonché l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì a versare annualmente allo Stato, con esclusione ed esonero da ogni e qualsiasi altro obbligo e responsabilità la somma di L. 600.000 (lire seicentomila) prevista dal precedente art. 5 per gli effetti indicati, o quella minore o maggiore somma che in relazione agli effetti stessi ed all'ammontare degli emolumenti del titolare del posto di ruolo in parola sarà da essa dovuta.

Art. 7.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza prevista dal successivo art. 8;

b) qualora non vengano aumentati dagli obbligati i contributi e gli accessori secondo il contenuto degli articoli 3, 4 e 5 della presente convenzione, al verificarsi delle condizioni previste negli articoli medesimi;

c) qualora vengano a cessare per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione a carico della provincia di Bologna e del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna.

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di psicologia verrà senz'altro soppresso ed il titolare di esso cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 8.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del titolare del posto di ruolo di psicologia di cui alla convenzione stessa, e si intende tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, è esente da tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori componenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volontà dei rispettivi Enti rappresentati e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato ai contratti dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di 5 (cinque) fogli di carta bollata, scritti su pagine 16 (sedici) e 14 righe della diciassettesima.

F.to Avv. Roberto Vighi

• Giuseppe Gherardo Forni

• Paolo Fortunati

• Romeo Montanari, teste

• Giovanni Ricci, teste

• Dott. Sebastiano Mazzaracchio, ufficiale rogante

Registrato a Bologna il 2 ottobre 1959, n. 449, mod. I, vol. 9, serie II.

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge.

Bologna, addì 1° ottobre 1959

Il funzionario delegato ai contratti: Sebastiano MAZZARACCHIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 dicembre 1959, n. 1334.

Erezione in ente morale della Fondazione « Gioventù Nova », con sede in Varese.

N. 1334. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione « Gioventù Nova », con sede in Varese, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1960

Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 dicembre 1959, n. 1335.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cav. Vittorio Reali ed Eugenia Carbone », con sede nel comune di Licciana Nardi (Massa Carrara).

N. 1335. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cav. Vittorio Reali ed Eugenia Carboni », con sede nel comune di Licciana Nardi (Massa Carrara), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960

Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1959.

Inclusione di centouna strade nella rete delle strade statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della suindicata legge è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle strade statali un primo gruppo di strade comprese nel piano di cui sopra;

Visto l'unito elenco — parte integrante del presente decreto — nel quale sono descritte le strade che si intende classificare, con l'indicazione numerica di riferimento al piano generale approvato con il succitato decreto Ministeriale 27 marzo 1959;

Decreta:

Le strade indicate nell'unito elenco che forma parte integrante del presente decreto, sono classificate statali ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1959

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1960
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 352